



## Comune di Trieste

### NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

### REGOLAMENTO COMUNALE

### PER LA TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

(Art. 6, comma 1, lett.e) della L. 26/10/1995, n.447)

#### **TITOLO I – FINALITÀ GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto del regolamento** pag. 3

**Art. 2 - Definizioni tecniche e giuridiche** pag. 3

#### **TITOLO II ATTIVITÀ RUMOROSE (PERMANENTI)**

**Art. 3 - Campo di applicazione** pag. 8

**Art. 4 - Rumore interno** pag. 9

**Art. 5 - Rumore esterno** pag. 9

**Art. 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici** pag. 9

**Art. 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti** pag. 10

**Art. 8 - Aree soggette a regolamentazione specifica** pag. 10

#### **TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE**

**Art. 9 - Campo di applicazione** pag. 10

**Art. 10 - Autorizzazioni in deroga** pag. 11

**Art. 11 - Orari e durata delle manifestazioni** pag. 11

**Art. 12 - Localizzazione di aree a prevalente vocazione per eventi musicali** pag. 12

## **TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

<b>Art. 13 - Campo di applicazione</b>	pag. 12
<b>Art. 14 - Autorizzazioni in deroga</b>	pag. 12
<b>Art. 15 - Emergenze</b>	pag. 13

## **TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI EDILIZI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI**

<b>Art. 16 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico</b>	pag. 13
<b>Art. 17 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico</b>	pag. 13
<b>Art. 18 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico</b>	pag. 14
<b>Art 18bis - Progetto acustico</b>	pag. 14

## **TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE**

<b>Art. 19 - Risanamento e pianificazione</b>	pag. 14
<b>Art. 20 - Emissioni sonore dei veicoli a motore</b>	pag. 14

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

<b>Art. 21 - Sanzioni</b>	pag. 14
<b>Art. 22 - Disciplina dei controlli</b>	pag. 14
<b>Art. 23 - Entrata in vigore</b>	pag. 14
<b>Art. 24 - Abrogazioni e validità</b>	pag. 15
<b>APPENDICE _ LIMITI ACUSTICI</b>	pag. 15

## **TITOLO I – FINALITÀ GENERALI**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento ha per oggetto la comunicazione alla cittadinanza del corpus legislativo in vigore, delle informazioni utili per il corretto utilizzo delle leggi da parte di Enti, società, professionisti e privati, al fine di programmare e gestire le proprie attività, suscettibili di produrre o subire eventi acusticamente inquinanti, ai sensi dell'art. 6 della Legge 26 Ottobre 1995, nr. 447: "*Legge Quadro sull'inquinamento acustico*", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 Ottobre 1995 e successivi decreti e regolamenti attuativi.

Per semplificare la comunicazione, si redige un unico documento che definisce le attività amministrative e contiene le norme tecniche. Una raccolta delle definizioni tecniche, completa efficacemente le informazioni che l'Amministrazione fornisce ai cittadini. Questo documento non contiene quindi innovazioni che escano dai poteri Comunali.

### **Art. 2 – Definizioni tecniche e giuridiche**

Di seguito forniamo una breve descrizione dei concetti base e dei descrittori acustici utilizzabili nelle diverse attività previste in codesto regolamento.

#### **AREA CLASSIFICATA**

Parte delimitata del territorio, alla quale sia stata attribuita una classe acustica, con i relativi limiti di immissione ed emissione.

#### **ATTIVITÀ RUMOROSA**

Attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.

#### **ATTIVITÀ RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO**

Qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili.

#### **CLASSIFICAZIONE O ZONIZZAZIONE ACUSTICA**

La suddivisione del territorio comunale in aree omogenee dal punto di vista della classe acustica; ad ogni classe acustica (e conseguentemente, ad ogni area) sono associati specifici livelli acustici massimi consentiti, in ogni tempo di riferimento.

#### **CLIMA ACUSTICO**

Le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali ed antropiche.

#### **COMPONENTI IMPULSIVE**

Un rumore contiene Componenti Impulsive qualora:

- l'evento sia ripetitivo (almeno 10 volte nell'arco di un'ora nel periodo diurno e almeno due volte nel medesimo intervallo di tempo per il periodo notturno);

- la differenza fra il Livello dei valori massimi di pressione sonora ponderata (A) con costante di tempo Impulse ( $L_{Aimax}$ ) ed il Livello dei valori massimi di pressione sonora ponderata (A) con costante di tempo Slow ( $L_{Asmax}$ ), risulti superiore a 6 dB;
- la durata dell'evento a - 10 dB dal Livello dei valori massimi di pressione sonora ponderata (A) con costante di tempo Fast ( $L_{Afmax}$ ) sia inferiore a 1s.

Allorché venga accertata la presenza di Componenti Impulsive nella misura, per valutare il corretto livello di Rumore Ambientale, sarà necessario applicare il fattore correttivo  $K_I$ .

### **COMPONENTI TONALI**

Le Componenti Tonalì sono riconosciute come tali quando:

- sono dotate di carattere stazionario nel tempo ed in frequenza;
- il livello minimo di una banda supera i livelli minimi delle bande adiacenti per almeno 5 dB.

Al fine di individuare la presenza di Componenti Tonalì nelle emissioni acustiche è necessario realizzare un'analisi spettrale per bande di 1/3 di ottava nell'intervallo compreso fra 20 Hz e 20 KHz, verificando i livelli minimi di ciascuna di queste.

Nel caso in cui l'analisi spettrale evidenzi uno scostamento fra i livelli minimi superiore ai 5 dB prescritti, sarà necessario applicare il fattore correttivo  $K_T$  alla misura.

### **COMPONENTI SPETTRALI IN BASSA FREQUENZA**

Nel caso in cui l'analisi in frequenza evidenzi la presenza di Componenti Tonalì comprese nell'intervallo fra 20 e 200 Hz è necessario applicare la correzione  $K_B$ , tale correzione deve essere applicata nel solo periodo notturno.

### **FATTORE CORRETTIVO**

È la correzione in dB(A) introdotta per valutare emissioni sonore caratterizzate da componenti impulsive, tonali o di bassa frequenza:

**Componenti Impulsive**  $K_I = 3 \text{ dB}$

**Componenti Tonalì**  $K_T = 3 \text{ dB}$

**Componenti in Bassa Frequenza**  $K_B = 3 \text{ dB}$

I fattori di correzione non vengono applicati alle infrastrutture dei trasporti.

I fattori correttivi devono essere cercati ed eventualmente applicati, sia nel rumore residuo che nell'ambientale.

### **IMPATTO ACUSTICO**

Gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

### **LIVELLO SONORO CONTINUO EQUIVALENTE PONDERATO "A"**

Misura l'energia acustica prodotta da un suono in un determinato intervallo di tempo, in funzione della ricettività dell'orecchio umano; il  $LA_{eq}$  descrive la variazione nel tempo del livello sonoro, rappresentando numericamente il livello di rumorosità presente in un dato ambiente. La definizione di livello equivalente è la seguente:

$$L_{eq}(A) = 10 \log_{10} \frac{1}{T} \int_0^T \left( \frac{p(t)}{p_0} \right)^2 dt$$

[1]

dove:

- T** = tempo di misura;
- p<sub>0</sub>** = valore di riferimento della pressione acustica pari a 20 μ Pa;
- A** = pesatura in frequenza del segnale.

### LIVELLO DI ESPOSIZIONE AL SINGOLO EVENTO (**SEL, L<sub>AE</sub>, L<sub>AX</sub>**)

Descrive l'energia sonora presente in un evento di breve durata come se questo perdurasse nel tempo; è utile nella valutazione del livello equivalente su passaggi di aerei, treni, ecc. La definizione matematica lo normalizza a un secondo:

$$L_{AE,T} = 10 \log_{10} \left[ \frac{T}{T_0} \int_{t_1}^{t_2} \left( \frac{p(t)}{p_0} \right)^2 dt \right]$$

[2]

dove:

- L<sub>AE,T</sub>** = livello di esposizione sonora pesato A riferito a 20 μPa, nell'intervallo T = t<sub>2</sub> - t<sub>1</sub>;
- pA(t)** = livello istantaneo di pressione sonora pesato A;
- p<sub>0</sub>** = livello di pressione sonora di riferimento pari a 20 μPa;
- T<sub>0</sub>** = tempo di riferimento pari a 1 sec.

### LIVELLO MASSIMO (**L<sub>MAX</sub>**)

Rappresenta il massimo livello di pressione sonora pesato e rilevato con la costante di tempo "Fast" per meglio valutare l'andamento del fenomeno sonoro in relazione a come questo viene avvertito dall'apparato uditivo umano.

E' l'indice che, all'interno di un dato intervallo, descrive la presenza di episodi sporadici di un certo livello, come può avvenire per esempio con il rumore di clacson o rumori di tipo impulsivo ma sporadici nella loro ripetizione.

### LIVELLO DI PICCO PESATO (**L<sub>PEAK</sub>**)

Spesso indicato con L<sub>pk</sub> è un descrittore sempre legato alla valutazione di rumori di tipo impulsivo che non possiedono una ripetitività nel tempo.

Il problema che spesso si verifica è che nel caso di misure eseguite con strumenti diversi si ottengono valori non sempre simili; questo principalmente perché la pesatura lineare non ha limitazioni in frequenza e quindi, se il microfono possiede una risposta molto ampia, con impulsi brevi avremo valori maggiori rispetto a sistemi con risposta in frequenza limitata. D'altra parte viene utilizzato solo nella normativa dell'esposizione al rumore nei luoghi di lavoro (D.Lgs.81)

### LIVELLO MINIMO (**L<sub>MIN</sub>**)

Rappresenta il minimo livello di pressione sonora; attraverso questo valore è possibile stabilire il livello di sorgenti sonore con rumore stazionario anche se è presente del

rumore variabile sovrapposto. Esso ci fornisce spesso la "base di rumore" di una certa zona e diventa utile quando ci sono da valutare le possibilità di migliorare una situazione di inquinamento.

### **LIVELLI PERCENTILI (L<sub>N</sub>)**

Il livello L<sub>N</sub> è il livello superato nell'n% del tempo di misura, l'insieme dei valori percentili rappresenta la funzione di distribuzione cumulativa.

### **LIVELLO DI RUMORE AMBIENTALE (L<sub>A</sub>)**

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo (L<sub>R</sub>) e da quello prodotto dalle specifiche sorgenti disturbanti.

### **LIVELLO DI RUMORE RESIDUO (L<sub>R</sub>)**

È il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale.

### **LIVELLO DIFFERENZIALE DI RUMORE (L<sub>D</sub>)**

È la differenza tra il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" di Rumore Ambientale, al quale sono stati eventualmente applicati i fattori correttivi, e quello del rumore residuo misurati all'interno di ambiente abitativi, con finestre aperte o chiuse.

$$L_D = L_A - L_R$$

### **LIVELLO DI RUMORE CORRETTO (L<sub>C</sub>)**

È la risultante ottenuta sommando al livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" di rumore ambientale, i fattori correttivi relativi alle componenti impulsive, tonali e a bassa frequenza eventualmente individuate.

$$L_C = L_A + K_I + K_T + K_B$$

### **REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI**

I requisiti stabiliti dal DPCM 5 dicembre 1997 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici.

### **SORGENTE SONORA**

Qualsiasi oggetto, dispositivo, macchina, impianto o essere vivente, atto a produrre emissioni sonore.

### **SORGENTI SONORE FISSE**

Gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative

## **SORGENTI SONORE MOBILI**

Tutte le sorgenti sonore non comprese nelle sorgenti sonore fisse

## **TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE**

La figura professionale cui è stato riconosciuto il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 7, della Legge 447/1995.

## **TEMPO DI RIFERIMENTO $T_R$**

Rappresenta il periodo, nell'arco delle 24 ore, durante il quale si manifesta il fenomeno acustico; a tal fine sono definiti il Periodo Diurno (dalle ore 06.00 alle ore 22.00) e il Periodo Notturno (dalle ore 22.00 alle ore 06.00).

## **TEMPO DI OSSERVAZIONE $T_O$**

Rappresenta l'intervallo di tempo (presente nel periodo di riferimento) durante il quale vengono verificate e valutate le condizioni di funzionamento della sorgente sonora.

## **TEMPO DI MISURA $T_M$**

Periodo di tempo, riferito al Tempo di Osservazione, entro il quale sono realizzati i rilievi acustici.

## **VALORI LIMITE ASSOLUTI DI EMISSIONE**

Il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa

## **VALORI LIMITE DI ACCETTABILITÀ/IMMISSIONE**

Il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori, i valori limite di immissione sono distinti in:

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
- valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) ed il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante).

## TITOLO II ATTIVITA' RUMOROSE (PERMANENTI)

### Art. 3 - Campo di applicazione

Sono regolamentate in questa parte le attività rumorose - aventi carattere permanente, ovvero operative o in funzione per almeno 60 giorni nell'anno solare, anche in modo non continuativo, di seguito elencate in via puramente esemplificativa:

A) attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari ed autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore);

B) attività di spedizione, depositi connessi all'attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per commercio all'ingrosso, attività di noleggio e deposito automezzi privati;

C) attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo svolte permanentemente in luoghi specificamente destinati a tale funzione (discoteche, sale da ballo, night club, circoli privati, cinema, teatri, sale gioco, sale biliardo e similari)

D) attività di gestione ed utilizzo di strutture ed impianti sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari);

E) servizi ed impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, attività ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili a quelli elencati;

F) macchine ed impianti rumorosi per opere di manutenzione del verde e degli spazi pubblici.

Si riportano di seguito i principali riferimenti normativi vigenti in materia di inquinamento acustico.

Il presente Regolamento rimane efficace anche in presenza di norme sopravvenute, se non palesemente in contrasto con i suoi contenuti.

### NORMATIVA DI RIFERIMENTO.

<b>D.P.C.M. 1 marzo 1991:</b> Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
<b>LEGGE 26 Ottobre 1995, n. 447:</b> Legge quadro sull'inquinamento acustico
<b>DECRETO 11 dicembre 1996:</b> Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo
<b>D.P.C.M. 14 novembre 1997:</b> Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
<b>D.P.C.M. 5 dicembre 1997:</b> Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici
<b>DECRETO 16 marzo 1998:</b> Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico
<b>LEGGE 9 dicembre 1998, n. 426</b> pubblicata il 14\12\98: "Nuovi interventi in campo ambientale.
<b>D.P.C.M. 29 novembre 2000,</b> "Criteri per la redazione dei Piani di risanamento delle infrastrutture di trasporto".
<b>D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142</b> Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare.
<b>D.Lgs. 19 agosto 2005, n.194.</b> Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.
<b>Legge regione Friuli Venezia Giulia 18 giugno 2007, n. 16.</b> Norme in materia di



tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico. Titolo II
<b>Dgr 463/2009</b> Criteri e linee guida per la redazione dei Piani Comunali di classificazione acustica.
<b>DGR 2870/2009</b> Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico e clima acustico, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera c) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 16;
<b>DGR 307/2017</b> Definizione dei criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d) della LR 16/2007 e dei criteri per la redazione dei Piani aziendali di risanamento acustico, di cui all'art. 31 della LR 16/2007.

Si precisa che la normativa riportata è di tipo amministrativo; vige quindi per tutti i soggetti che gestiscano una sorgente sonora e siano titolari di attività e/o siano soggetti ad autorizzazioni per lo svolgimento della stessa. Questa normativa non ha competenza nelle vertenze tra privati.

#### **Art. 4 - Rumore interno**

Il rumore all'interno degli ambienti confinati, può provenire da altre parti interne o coerenti con l'edificio oppure dall'esterno dell'edificio stesso. Dopo aver identificato l'origine del rumore rilevato, si procede all'analisi tecnica e giuridica.

Il DPCM 5/12/97 stabilisce i valori indice che devono essere rispettati per gli edifici nuovi o ristrutturati, anche parzialmente.

- All'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività definite all'articolo 3, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore per i lavoratori stabiliti dal D.Lgs. 10 aprile 2006, n.195 e D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., quando applicabili.
- Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo di cui all'articolo 3, lettera c) del presente regolamento, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il D.P.C.M. 16 aprile 1999 n. 215.

#### **Art. 5 - Rumore esterno**

A) Le attività indicate all'articolo 3, lettere dalla A) alla D), devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento) e devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento). Sono esentati dal rispetto del differenziale: infrastrutture di trasporto, attività a ciclo continuo, autodromi e simili.

B) I servizi e gli impianti indicati all'articolo 3, lettera E) devono rispettare (o, nel caso, concorrere a rispettare) i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale (tabella A in appendice al presente regolamento). Inoltre tali servizi e impianti devono rispettare i limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento), ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 (tabella C in appendice al presente regolamento).

C) I limiti di cui alla lettera A) si applicano anche a emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli prodotte all'interno dei locali o sulle aree adibite alle attività in questione.

#### **Art. 6 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni agli edifici**

A) Sono soggetti all'osservanza dei limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997, tabella C in appendice al presente regolamento, gli impianti tecnologici, siano essi

a funzionamento continuo o discontinuo, interni agli edifici o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: impianti di riscaldamento, aerazione, condizionamento, ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria. Sono inoltre soggetti a tale rispetto gli impianti tecnologici adibiti ad uso comune quali impianti di movimentazione di cancelli e portoni.

B) Il disturbo provocato da semplici apparecchiature private, quali elettrodomestici ed utensili, non è normato dal presente Regolamento.

C) I limiti di cui all'Allegato A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 tabella C in appendice al presente regolamento, si applicano:

- agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997;
- agli impianti soggetti, successivamente all'entrata in vigore del D.P.C.M. 05/12/1997 a modifiche tali da implicare la potenziale variazione del livello di emissione sonora dell'impianto, limitatamente alla sola parte oggetto di modifica;

D) I limiti stabiliti dal D.P.C.M. 05/12/1997 devono essere rispettati anche negli ambienti abitativi degli edifici contigui a quello in cui è installata la sorgente sonora disturbante a condizione che la propagazione del rumore avvenga per via solida.

E) Le macchine e le attrezzature destinate a funzionare all'aperto devono rispettare i valori limite di emissione, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora, ai sensi del D.Lgs 4 settembre 2002, n. 262.

F) Gli impianti tecnologici a servizio di attività produttive o di servizio devono rispettare gli orari di ufficio o di esercizio, fatto salvo specifiche esigenze tecniche.

#### **Art. 7 - Applicazione del criterio differenziale in presenza di più sorgenti disturbanti**

Nei casi in cui diverse sorgenti di rumore dovute a impianti tecnologici di cui all'articolo 6, comma A, o ad altre sorgenti rumorose, qualora possibile, anche appartenenti a soggetti differenti, insistano su un'area circoscritta contribuendo nel loro complesso a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali di cui all'articolo 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 (tabella B in appendice al presente regolamento) deve essere verificato per ciascuna sorgente in riferimento al livello di rumore residuo ottenuto al netto dei contributi degli altri impianti.

#### **Art. 8 - Aree soggette a regolamentazione specifica**

In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, ricadenti all'interno del D.P.C.M. 215/99 e smi, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, dovranno essere rispettati i limiti fissati dal medesimo decreto.

### **TITOLO III - MANIFESTAZIONI TEMPORANEE RUMOROSE**

#### **Art. 9 - Campo di applicazione**

Sono regolamentate in questo Titolo le manifestazioni e gli spettacoli a carattere temporaneo ai sensi della L.R. 16/2007 (inferiori o uguali a 59 giorni per anno solare, art. 2 L.R. 29/05 e smi) ovvero in movimento, di seguito elencate in modo indicativo e non esaustivo:

A) attività di intrattenimento o spettacolo, esercitate in modo occasionale a supporto dell'attività permanente o stagionale di somministrazione di alimenti o bevande in sede fissa, artigianali-alimentari in sede fissa o attività commerciali di vendita;

B) attività di intrattenimento o spettacolo che non rientrano nella tipologia descritta all'art. 9 lettera A.

Le manifestazioni temporanee sopra indicate, ai punti A e B, sono soggette ad autorizzazione in deroga acustica quando i valori emissivi ed immissivi generati dall'evento risultino superiori ai limiti di cui alla L. 447/95;

nel caso in cui le manifestazioni temporanee sopra indicate abbiano carattere di imprenditorialità, necessitano anche di autorizzazione ai sensi del TULPS, oltre che di autorizzazione acustica. Si definiscono come tali ove sussista almeno uno dei seguenti caratteri:

- pagamento di un biglietto d'ingresso
- maggiorazione del prezzo delle consumazioni
- pubblicità dell'evento
- spostamento dei tavolini ed allestimento di specifiche attrezzature
- ballo organizzato

C) manifestazioni temporanee caratterizzate dall'impiego di sorgenti sonore in movimento (quali sfilate di carri allegorici, marcia di bande musicali, ecc.) che si svolgono dalle ore 09:00 alle ore 22:00 non necessitano di autorizzazione ai sensi del presente regolamento; al di fuori di tale orario dovrà essere richiesta l'autorizzazione in deroga acustica e comunque nel rispetto degli orari riportati negli artt. 6 e 7 del "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali" (Regolamento "Movida").

D) gli eventi caratterizzati esclusivamente dal parlato (convegni, dibattiti e similari) non necessitano di autorizzazione acustica ai sensi del presente regolamento.

#### **Art. 10 - Autorizzazioni in deroga**

A) Tutte le attività di cui al precedente art. 9 sono tenute a richiedere al Comune l'autorizzazione in deroga, nei casi di possibile superamento dei limiti di cui alla L. 447/95;

B) L'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. Inoltre esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale (componenti tonali, impulsivi ecc.), qualora previsti dalla normativa.

C) Le autorizzazioni comunali in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore rilasciate ai sensi del presente Regolamento, consentono il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.

D) Le domande di autorizzazione in deroga devono essere presentate al Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio delle attività. Il modulo di richiesta di autorizzazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Trieste;

E) qualora si evidenziasse il non rispetto dei criteri del presente Titolo, mediante accertamento, sarà facoltà dell'Amministrazione comunale di prevedere prescrizioni aggiuntive, modifiche o revoca delle autorizzazioni già rilasciate;

F) in caso di applicazione di sanzioni accessorie ex art. 10 del TULPS, per esclusive questioni inerenti le tematiche acustiche, contestualmente si procederà alla revoca di eventuali autorizzazioni in deroga acustica già rilasciate e in vigore, intestate al soggetto sanzionato; nei successivi sei mesi dall'accertamento della violazione, inoltre, non sarà possibile chiedere, da parte dello stesso soggetto, nuove autorizzazioni della stessa natura.

#### **Art. 11 - Orari e durata delle manifestazioni**

A) Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 lettera A) in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato nel rispetto degli orari riportati negli artt. 6 e 7 del "Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali" (Regolamento

“Movida”) per un massimo di 6 giorni complessivi nell’arco dell’anno solare, anche non consecutivi;

B) Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 lettera B) in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore può essere autorizzato nel rispetto degli orari riportati negli artt. 6 e 7 del “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali” (Regolamento “Movida”), nel medesimo sito, per un massimo di 30 giorni complessivi nell’arco nell’anno solare, anche non consecutivi. Per sito si intende il luogo individuato dalla relativa toponomastica (nome località, via, piazza ecc). Nel caso di assi viari di dimensioni superiori a 400 metri lineari, verranno considerati più siti di tale dimensione, a partire dal civico 1;

C) Lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 9 lettera B) in deroga al rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, organizzate in impianti sportivi in possesso di autorizzazione ex art 80 del TULPS, può essere autorizzato nel rispetto degli orari riportati negli artt. 6 e 7 del “Regolamento per la convivenza tra le funzioni residenziali e le attività di esercizio pubblico e svago nelle aree private, pubbliche e demaniali” (Regolamento “Movida”) senza limite di giorni nell’anno solare;

D) Le attività di cui all’art. 9 lettera A) per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 2 giorni ogni settimana. Le attività di cui all’art. 9 lettera B), per le quali è previsto il superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, devono organizzare il proprio calendario in modo che tale superamento riguardi al massimo 5 giorni ogni settimana.

#### **Art. 12 - Localizzazione di aree a prevalente vocazione per eventi musicali**

Viene demandata alla Giunta Municipale, mediante approvazione con apposita deliberazione, l'individuazione di aree a prevalente vocazione per eventi musicali, anche in previsione di estensioni di orario o di emissioni acustiche, di cui al presente Regolamento ed al Regolamento “Movida”.

### **TITOLO IV - CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI**

#### **Art. 13 - Campo di applicazione**

In questo articolo vengono regolamentate le attività elencate di seguito, in modo non esaustivo:

A) cantieri edili, stradali o industriali, anche collegati ad opere per cui è necessaria la valutazione previsionale di impatto acustico;

B) lavori edili in edifici esistenti, anche effettuati in proprio, per la ristrutturazione di locali a qualunque scopo destinati.

#### **Art. 14 - Autorizzazioni in deroga**

A) Le generiche attività di qualsiasi durata di cui all’articolo 13, per le quali sia previsto il rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, non necessitano di alcuna specifica autorizzazione, ai sensi del presente Regolamento;

B) Ai sensi dell’art. 6 della L. 447/95 e dell’art. 20 della L.R. 16/2007, lo svolgimento delle attività di cui all'art. 13 del presente regolamento può essere oggetto di autorizzazioni comunali a derogare dal rispetto dei limiti vigenti per le sorgenti sonore; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore, ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività;

C) Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire al Comune almeno 30 giorni prima dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose da derogare;

D) La concessione delle autorizzazioni in deroga è sempre subordinata all'adozione in ogni fase temporale, ferme restando le disposizioni relative alle norme di sicurezza in ambiente di lavoro, di tutti gli accorgimenti tecnici e comportamentali possibili al fine di ridurre al minimo l'emissione sonora delle macchine e degli impianti utilizzati e minimizzare l'impatto acustico sugli ambienti di vita circostante. Il Comune può inoltre imporre limitazioni di orario e l'adozione di specifiche soluzioni tecniche ritenute necessarie a ridurre l'impatto acustico entro limiti accettabili, anche a seguito di eventuale sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti sul cantiere avviato;

E) l'autorizzazione in deroga esclude sempre l'applicazione dei limiti differenziali di immissione. Inoltre esclude sempre l'applicazione dei fattori correttivi del rumore ambientale (componenti tonali, impulsivi ecc.), qualora previsti dalla normativa;

F) in caso di cantieri di elevata complessità o particolarmente impattanti (lavorazioni notturne, prossimità ricettori sensibili, componenti tonali), oltre alla facoltà di poter richiedere come documento integrativo specifica valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica, il Comune si avvarrà della facoltà di richiedere parere tecnico preventivo ad ARPA-FVG, il cui costo verrà addebitato al richiedente.

### **Art. 15 - Emergenze**

I cantieri edili contingibili non programmati, stradali o industriali attivati per il pronto intervento sul suolo pubblico e per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici in rete (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.), si intendono autorizzate anche in deroga ai limiti fissati, limitatamente al periodo necessario per l'intervento d'emergenza e senza alcun tipo di prescrizione di orari e livelli sonori.

## **TITOLO V - APPROVAZIONE STRUMENTI EDILIZI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 16 - Documentazione a verifica della normativa sull'inquinamento acustico**

Il presente Titolo definisce i casi per i quali l'approvazione di strumenti edilizi: SCIA, PdC o altri equivalenti ed i permessi abilitativi all'uso di immobili e autorizzazioni all'esercizio di attività è subordinato alla presentazione dei seguenti documenti:

- a) Valutazione previsionale di Impatto Acustico;
- b) Valutazione Previsionale di Clima Acustico;
- c) Progetto acustico.

### **Art. 17 - Valutazione Previsionale di Impatto Acustico**

A) Per impatto acustico si intendono gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni.

B) La predisposizione di una Valutazione previsionale di Impatto Acustico è necessaria ai fini del rilascio di autorizzazioni, concessioni, licenze o provvedimenti autorizzativi comunque denominati, richiesti per la realizzazione, modifica o potenziamento delle attività indicate dall'art. 8 della L. 447/1995 e s.m.i, dall'art. 28 della L.R. 16/2007 e s.m.i., dalla D.G.R. 2870/2009 e da ulteriori norme sopravvenute.

### **Art. 18 - Valutazione Previsionale di Clima Acustico**

La documentazione di Valutazione Previsionale di Clima Acustico deve essere allegata ai documenti per il rilascio del provvedimento abilitativo edilizio, o atto equivalente, relativo alla costruzione di nuovi immobili di cui alle tipologie previste dall'art. 8 della L. 447/1995 e s.m.i, dall'art. 28 della L.R. 16/2007 e s.m.i., dalla D.G.R. 2870/2009 e da ulteriori norme sopravvenute;

### **Art. 18bis - Progetto acustico**

I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) e da ulteriori norme sopravvenute.

## **TITOLO VI - EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE**

### **Art. 19 - Risanamento e pianificazione**

A) Le competenze in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare vengono esercitate in via prioritaria attraverso i PUT ed i Piani di Risanamento di cui al D.M. 29 novembre 2000 "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";

B) Nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al D.P.R. 30 marzo 2004 e smi e da ulteriori norme sopravvenute. Gli strumenti di attuazione devono includere una Valutazione Previsionale di Impatto Acustico, di cui all'art. 17.

### **Art. 20 - Emissioni sonore dei veicoli a motore**

Per ciò che concerne lo stato manutentivo e la conduzione dei veicoli a motore, il contenimento è attuato tramite il controllo del rispetto delle indicazioni e prescrizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada" e da ulteriori norme sopravvenute.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 21 - Sanzioni**

Impregiudicati eventuali procedimenti penali per le sanzioni amministrative dovute al superamento dei limiti acustici o per mancanza di atti autorizzatori dell'intero presente Regolamento si rimanda alla L. 447/1995 ed alla normativa di settore vigente.

### **Art. 22 - Disciplina dei controlli**

Il Comune si avvale per le attività di controllo ai sensi del presente Regolamento degli Organi di Vigilanza preposti.

### **Art. 23 - Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la Deliberazione per l'approvazione del Consiglio Comunale.

## Art. 24 - Abrogazioni e validità

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme contenute nei regolamenti comunali disciplinanti la medesima materia e con esso incompatibili, nonché tutti gli atti e provvedimenti comunali che risultano sostituiti dalle norme del presente Regolamento o con esso incompatibili.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme vigenti in materia di inquinamento acustico.

Quanto disposto dal presente Regolamento può essere modificato o revisionato dal Consiglio Comunale.

In presenza di limiti e prescrizioni in materia acustica previsti da altri Regolamenti comunali, purché compatibili, prevalgono i limiti e le prescrizioni più restrittive, a tutela della salute e nel rispetto della qualità della vita e del riposo.

## APPENDICE \_ LIMITI ACUSTICI

**Tabella A: valori limite assoluti - articoli 2 e 3, D.P.C.M. 14 novembre 1997:**

Classi di destinazione d'uso del territorio		Limiti di emissione Leq in dB(A)		Limiti di immissione Leq in dB(A)	
		Tempi di riferimento:			
		diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
<b>I</b>	Aree particolarmente protette	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>50</b>	<b>40</b>
<b>II</b>	Aree prevalentemente residenziali	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>45</b>
<b>III</b>	Aree di tipo misto	<b>55</b>	<b>45</b>	<b>60</b>	<b>50</b>
<b>IV</b>	Aree di intensa attività umana	<b>60</b>	<b>50</b>	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>V</b>	Aree prevalentemente industriali	<b>65</b>	<b>55</b>	<b>70</b>	<b>60</b>
<b>VI</b>	Aree esclusivamente industriali	<b>65</b>	<b>65</b>	<b>70</b>	<b>70</b>

*Ai sensi dell'articolo 8 comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997, in attesa dell'adozione della classificazione acustica, si applicano la zonizzazione e i limiti di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 01 marzo 1991:*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Limiti di accettabilità (immissione) Leq in dB(A)	
	Tempi di riferimento:	
	diurno (06:00-22:00)	notturno (22:00-06:00)
<b>Tutto il territorio nazionale</b>	<b>70</b>	<b>60</b>
<b>Zona A</b> (Articolo 2 D.M. n. 1444/1968)	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>Zona B</b> (Articolo 2 D.M. n. 1444/1968)	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>Zona esclusivamente industriale</b>	<b>70</b>	<b>70</b>
<i>Non sono definiti limiti di emissione e di attenzione</i>		

**Tabella B:** valori limite differenziali - **Articolo 4, D.P.C.M. 14 novembre 1997** (differenza tra il livello di rumore ambientale - prodotto da tutte le sorgenti esistenti - e il livello di rumore residuo - rilevato quanto si esclude la specifica sorgente disturbante):

Periodo diurno (06:00-22:00):	<b>+5dB(A)</b>
Periodo notturno (22:00-06:00):	<b>+3dB(A)</b>

**Tabella C:** valori limite per gli impianti tecnologici - **Allegato A, D.P.C.M. 5 dicembre 1997**, limitatamente al disturbo provocato all'interno dell'edificio (le misure di livello sonoro devono essere eseguite nell'ambiente nel quale il livello di rumore è più elevato. Tale ambiente deve essere diverso da quello in cui il rumore si origina):

<b>servizi a funzionamento discontinuo</b> (ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetteria)	<b>35 dB(A) L<sub>Amax</sub></b> con costante di tempo slow
<b>servizi a funzionamento continuo</b> (impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento)	<b>25 dB(A) L<sub>Aeq</sub></b>